

della Commissione vorranno su questo punto darmi degli affidamenti.

FILI-ASTOLFONE, *presidente della Commissione*. Domando di parlare.

GIANTURCO. Ed allora domani potremo tornare su questo argomento ed intenderci.

E vengo al secondo punto da me accennato. Il progetto mio non ammetteva che la presunzione potesse altrimenti valere fuorchè quando concorresse una circostanza di fatto che legittimamente potesse lasciar pensare che si trattasse di decime dovute, come corrispettivo di servizio religioso ad un ente ecclesiastico. Quando la decima è dovuta ad un ente ecclesiastico e dentro la circoscrizione ecclesiastica, si disse, si può legittimamente presumere che trattisi di decima sacramentale; poichè tutti sanno che, in materia di presunzioni, la teoria è questa: si presume *id quod plerumque accidit*. Ora di ordinario accade che, se la decima si esige entro l'ambito della circoscrizione ecclesiastica (sia quella odierna, sia la circoscrizione ecclesiastica passata) c'è ragione di ritenere che quella sia decima sacramentale e non domenicale. Questo, onorevoli colleghi, fu concetto accolto dalla Commissione nominata da chi mi precedette al Ministero di grazia e giustizia, e presieduta dall'onorevole Ronchetti.

L'onorevole Ronchetti riconobbe la necessità di limitare questa presunzione, perchè non è la sola qualità del debitore che può decidere della qualità della prestazione.

Al capitolo di San Pietro può spettare una decima in Sicilia o nell'Alta Italia: direte, per questo, che si può presumere che quella gli sia dovuta per servizio religioso? Entro l'ambito della giurisdizione ecclesiastica, ciò si può argomentare e si capisce perfettamente, ma se è fuori dell'ambito della giurisdizione ecclesiastica, manca assolutamente la ragione della presunzione.

Quindi l'articolo era formulato così, che si dovessero presumere decime sacramentali quelle che gravassero su fondi situati nelle rispettive circoscrizioni ecclesiastiche, odierne o passate. Oggi la Commissione dice che noi limitavamo molto l'efficacia della legge. Or io domando: che cosa volete fare? Una legge di espropriazione, o di confisca? Ovvero una legge politica? Io credo che non abbiate in mente di fare alcuna di queste cose e credo che voi vogliate procedere coi criteri di giustizia universale che debbono sempre servirvi di guida.

Or è ben chiaro che la presunzione non possa ammettersi per la sola qualità dell'ente ecclesiastico, ma la si debba ammettere in relazione anche con l'esercizio della funzione spirituale. Quindi, onorevoli colleghi, (io non voglio abusare della pazienza vostra e vi rendo grazie dell'attenzione con cui avete seguito le mie brevi parole) io chiedo alla Commissione ed al Ministero di ritornare sui propri passi e riesaminare questo problema, tenendo conto di queste proposte, che furono altra volta fatte e seriamente discusse, e che spero possano ora avere l'accoglienza, che a me pare esse meritino. (*Benissimo! Bravo! — Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cottafavi.

COTTAFVI. Sono anch'io d'accordo con l'onorevole Gianturco che questa legge non si debba altrimenti fare attendere e quindi non si debba sospenderne la discussione, ma sono pure d'accordo con lui che si debbano introdurre nella medesima quei miglioramenti che valgano a farla accogliere dalla Camera.

È generale, e si è da lungo tempo manifestata, questa tendenza che porta a liberare la proprietà da ogni vincolo ed opportunamente il relatore della Commissione ha fatto osservare che questa legge è attinente al vitale problema economico dell'ordinamento della proprietà stessa.

Però col mezzo escogitato per raggiungere questo ordinamento mi sembra che in alcuni punti si sia arrivati al favoreggiamento esagerato ed in altri alla confisca della proprietà stessa.

La questione relativa all'articolo primo è stata abbastanza svolta ed era quella che meritava più di tutte le altre l'attenzione della Camera, perchè determina gli scopi della legge, disciplina e sancisce quelle disposizioni che la rendono in alcune parti ingiusta e vessatoria.

Nell'articolo primo si stabilisce che le disposizioni sancite, di cui ha parlato l'onorevole Gianturco, saranno applicate, ancorchè le dette decime o prestazioni si tro-